



COMUNE DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA II SETTORE II

Politiche delle Entrate

AREA III SETTORE I

Lavori pubblici, Ambiente,
Igiene Urbana Integrata

IMPOSTA UNICA COMUNALE - TARI

CERTIFICAZIONE A CONSUNTIVO - RIDUZIONE DI TARIFFA PER IL DONO DEL CIBO

ANNO DI TASSAZIONE¹

(art. 34, comma 3, Regolamento TARI – IUC D.C.C. n. 9 del 27/02/2019)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (Prov.) il
residente a CAP in
Via/Piazza n.
Codice fiscale

in qualità di:

legale rappresentante titolare altro

della Società

Ragione sociale

Sede legale

Codice fiscale Partita Iva Telefono

Indirizzo mail – PEC

Per i locali siti in Via N.

Per richieste relative a più indirizzi si allega elenco

DICHIARA

ai fini della riduzione tariffaria per le utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e
li cedono a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, agli indigenti ed alle persone in maggiori condizioni
di bisogno (art. 34 Regolamento comunale TARI):

di aver aderito al/ai progetto/i:

².....

.....
.....
.....

1

Inserire l'anno per il quale viene richiesta la riduzione;

2 indicare il titolo del Progetto, il nome della Onlus responsabile del Progetto ed il nominativo del soggetto donatario;

.....

.....

di aver donato il seguente quantitativo di cibo (in kg):

Data

FIRMA

Termini di presentazione della certificazione a consuntivo

Il presente modulo di certificazione a consuntivo deve essere presentato entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello per il quale si richiede la riduzione della TARI per il dono del cibo (art. 34, comma 3).

Documentazione da allegare

Alla presente certificazione vanno allegate le **attestazioni rilasciate dai soggetti donatori** riportanti i quantitativi di cibo ricevuti. La documentazione sopra indicata potrà essere validamente sostituita da analoghe comunicazioni presentate ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 166/2016. I documenti di trasporto o documenti fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi di cibo donato, devono essere conservati a cura del Contribuente e resi disponibili all'Amministrazione comunale su richiesta (art. 34, comma 3).

Si richiede anche **copia del documento di riconoscimento** del dichiarante, ai sensi del DPR 445/2000, art. 38.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:

- Raccomandata AR indirizzata a: Comune di Ladispoli, Area II Settore II, Ufficio Tributi, Piazza Giovanni Falcone n. 1, 00055 Ladispoli (Roma);
- posta certificata (PEC), inviando la documentazione, completa di copia del documento di riconoscimento, al seguente indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it;
- consegna a mano, esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione comunale.

Le integrazioni prevenute incomplete, o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti, non verranno accolte.

Il sottoscritto, assumendo a proprio esclusivo carico ogni responsabilità, dichiara che i dati e le indicazioni sopra riportate sono esatte e corrispondenti a verità.

FIRMA

Data

.....

Informativa sulla Privacy

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Comune di Ladispoli, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati raccolti con il presente modulo verranno trattati, anche con modalità informatizzate, in coerenza con l'articolo 66 del D.Lgs. n. 196/2003 nell'ambito delle attività istituzionali connesse e strumentali all'applicazione delle disposizioni in materia tributaria. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi, anche parzialmente, comporta l'annullamento della dichiarazione, venendo meno la possibilità di dar corso alle attività procedurali e di determinare gli importi dovuti ai fini dei tributi sui rifiuti. I dati raccolti per la tassa rifiuti potranno essere utilizzati per un'altra diversa finalità compatibile con quella iniziale (revisione tariffe, definizione agevolazioni e riduzioni) e per elaborazioni statistiche con tecniche che garantiscano la tutela della riservatezza. I trattamenti saranno effettuati da persone autorizzate e preposte alle relative attività in relazione alle finalità iniziali e successive. Le informazioni potranno essere conosciute da soggetti che svolgono per conto del Comune di Ladispoli le attività di gestione dei tributi, compresa la gestione tecnica dei sistemi informativi e l'implementazione degli stessi, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati (art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003). Le informazioni non sono oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, salvo che tali operazioni siano necessarie per dare attuazione a norme di Legge o di Regolamento. I dati saranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti previsti con particolare riguardo alla gestione amministrativa delle attività ed agli obblighi di tenuta della documentazione.

Gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati) possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed, in particolare, ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, della loro origine, delle modalità di trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge; l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Comune di Ladispoli, come titolare del trattamento, Piazza Giovanni Falcone n. 1, 00055 Ladispoli (Roma).

Regolamento TARI

omissis

Art. 34 – Altre riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche – Dono del cibo

1. A decorrere dall'annualità 2019 alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa.

2. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione iniziale, da presentarsi entro e non oltre il 31 Marzo dell'anno di riferimento, nella quale il contribuente dichiara di aderire ad una o più iniziative indicate al primo comma, fornendo una stima dei quantitativi di beni alimentari che verranno ceduti gratuitamente. Nell'istanza il contribuente dovrà indicare, altresì, il nominativo del soggetto donatario che dovrà espressamente soddisfare quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge n. 166/2016 ovvero trattarsi di: enti pubblici nonché enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460).

3. La riduzione verrà applicata a conguaglio e sarà subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede la riduzione, di un'attestazione in cui sono riportati i quantitativi totali effettivamente donati. Alla stessa andranno allegate le attestazioni rilasciate dai soggetti donatari in cui saranno indicati i quantitativi ricevuti. La documentazione sopra indicata potrà essere validamente sostituita da analoghe comunicazioni presentate ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L.166/2016. I documenti di trasporto o documenti fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi di cibo donato, devono essere conservati a cura del contribuente e resi disponibili all'Amministrazione Comunale su richiesta.

Si procederà all'applicazione delle seguenti riduzioni:

a) Per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi

= riduzione complessiva della parte variabile del 10%;

b) Per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi

= riduzione complessiva della parte variabile del 20%;

d) Per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi,

= riduzione complessiva della parte variabile del 30%;

4. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non può arrivare ad incidere per oltre il 30% sull'ammontare totale della quota variabile della tariffa. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.